Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili

DIREZIONE MARITTIMA DI RAVENNA

Il Direttore Marittimo dell'Emilia Romagna:

VISTO il dispaccio del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili – Dipartimento per i trasporti e la navigazione - Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuali, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - M_INF/VPTM/3648 del 07.02.2022, con il quale sono state comunicate le aliquote di adeguamento delle tariffe per il servizio di pilotaggio nei porti nazionali che entreranno in vigore dal 01° marzo 2022;

VISTO il dispaccio del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili – Dipartimento per i trasporti e la navigazione - Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuali, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - M_INF/VPTM/3866 del 08.02.2022, con il quale il quale è stato trasmesso lo schema di decreto tariffario inerente le modifiche da approvare ai vigenti decreti di approvazione delle tariffe dei piloti nel porto di Ravenna;

VISTO il Decreto n° 01/2019 del 09.04.2019 relativo alle tariffe di Pilotaggio nel Porto di Ravenna;

VISTO l'articolo 91 del Codice della Navigazione;

RITENUTO necessario dare esecuzione alla suddetta modifica;

DECRETA

Articolo 1

Le tariffe per il servizio di pilotaggio sono così determinate:

1) **Servizio reso a bordo:**

1.1) Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.), Reg.CE n° 2978/94:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate		Tariffa base €
0	500	197,15
501	1.000	241,06
1.001	2.000	292,14
2.001	3.500	363,98
3.501	5.000	490,90
5.001	7.000	605,04
7.001	10.000	804,60
10.001	15.000	1.028,90
15.001	20.000	1.199,71
20.001	25.000	1.356,97
25.001	30.000	1.534,98
30.001	40.000	1.747,29
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 G.T. Euro		251.43

1.2) Per le navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.) Reg.CE 2978/94 verrà applicata la tariffa del precedente articolo 1.1 incrementata del 20.48%:

1.3) Alle navi traghetto "TR (ro-ro) merci" e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate		Tariffa base €
0	500	147,05
501	1.000	179,80
1.001	2.000	217,90
2.001	3.500	271,48
3.501	5.000	366,15
5.001	7.000	451,28
7.001	10.000	600,13
10.001	15.000	767,42
15.001	20.000	894,82
20.001	25.000	1.012,12
25.001	30.000	1.144,89
30.001	40.000	1.303,24
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 G.T. Euro		187,53

2) Servizio reso tramite stazione radio (VHF):

2.1) Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite VHF ai sensi del comma 1 dell'art.4 del Decreto Ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate		Tariffa base € (2015-2016)
0	500	75,83
501	1.000	93,40
1.001	1.500	114,14

Articolo 2
Calcolo della stazza lorda internazionale (GT)

La stazza lorda internazionale (GT) della nave, per l'applicazione della tariffa relativa sarà desunta:

a) - per le navi munite di Certificato di stazza Internazionale rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 (Tonnage 69), le tariffe vanno riferite al valore della stazza lorda internazionale (GT) risultante dallo stesso certificato;

b) - per le navi non munite di tale certificato le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (GT) ottenuto utilizzando la seguente formula che il Registro Italiano Navale (RI.Na.) ha allo scopo elaborato e che consente di ottenere valori di GT assai vicini a quelli che si determinerebbero applicando criteri per il calcolo della stazza lorda internazionale previsti nella citata convenzione:

$$GT = K1 \times V$$

Dove V = 2,832 x Volume lordo totale in Tonn.
Dove K1 = 0,2 + 0,02 Log 10 V

Qualora non fosse possibile applicare tale formula, per la mancanza dei dati in essa contenuti, potrà farsi riferimento alla seguente formula elaborata dall'IMO che, sia in maniera più approssimativa della precedente, consente il calcolo provvisorio della stazza lorda delle navi sprovviste di certificato di Stazza Internazionale:

GT = VE x a

Dove VE = L x B x H;
L= lunghezza in metri risultante dal Certificato di Bordo Libero;
B= larghezza massima fuori ossatura in metri pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave (anche dal Capacity Plan);
H= altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicato sui registri o attestata dai documenti di bordo della nave;
a= F (VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

VE	a
fino a 400	0,58
fino a 1.000	0,43
fino a 5.000	0,35
fino a 10.000	0,34
fino a 25.000	0,33
fino a 50.000	0,32
fino a 100.000	0,31
fino a 150.000	0,30
fino a 200.000	0,29
da 250.000 e oltre	0,28

Per la commisurazione delle tariffe per navi traghetto, il valore della stazza risultante dal certificato di stazza o dall'applicazione dei criteri di cui alla lettera b) dell'articolo 2, va corretto applicando i seguenti coefficienti:

TRAGHETTI PASSEGGERI
Passenger Ro-Ro cargo ferries **0,75**

TRAGHETTI MERCI **0,75**
Ro-Ro Cargo General Cargo
Ro-Ro Cargo Container Ships
Ro-Ro Cargo Ferries
Ro-Ro Cargo Vehicles Carriers

Articolo 3

Alle tariffe base di cui al precedente articolo 1 (comprese le tariffe per il servizio VHF), vanno addizionate le sottonotate maggiorazioni:

A) – per fuori orario

1) il 50% della tariffa base per le prestazioni eseguite tra le ore 20.00 e le ore 06.00;
2) il 50% della tariffa base per le prestazioni eseguite di domenica e il 100% per le prestazioni eseguite la prima domenica di novembre;
3) il 150% della tariffa base per le prestazioni eseguite nei seguenti giorni festivi: l'1 gennaio, il 6 gennaio, il giorno di lunedì dopo Pasqua, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre, l'8 dicembre, il 25 e 26 dicembre, il Santo Patrono. (23 luglio – S. Apollinare in Classe – Santo Patrono di Ravenna) Tale maggiorazione non è cumulabile con quella del punto 1 e 2.

B) – per le navi con carichi pericolosi

1) Il 16% della tariffa base per prestazioni rese a navi che abbiano a bordo merci infiammabili appartenenti alle classi 2, 3, 4.1 e 4.3 del IMDG Code e che comunque abbiano un punto di infiammabilità inferiore ai 65° C. Tale maggiorazione va applicata anche per le prestazioni effettuate a bordo di navi che trasportano occasionalmente merci infiammabili quando il quantitativo trasportato raggiunge il 25% della portata lorda della nave (DWT).
2) Il 20% della tariffa base quando le prestazioni sono rese:
   a) a navi che abbiano a bordo, per un quantitativo di tonnellate metriche non inferiore al 5% della portata lorda della nave, merci appartenenti alla 1° Classe – del IMDG Code;
   b) a navi cisterna vuote che abbiano trasportato merci liquide infiammabili indicate nel IMDG Code e non munite del certificato generale di "gas-free" valido al momento del Pilotaggio.

C) – per le prestazioni effettuate con un secondo Pilota:

maggiorazione del 50% per le prestazioni eseguite con un secondo Pilota a bordo.

Articolo 4

A partire dal 01 marzo 2022, i compensi spettanti nei casi previsti dagli artt. 130, 132 e 133 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione (Parte Marittima) sono disciplinati come segue:

1) quando il pilota sia tenuto ad eseguire l'ordine del Comandante del Porto di recarsi fuori dei limiti territoriali previsti dal "Regolamento locale per il servizio di pilotaggio nel porto di Ravenna" qualora la nave stessa ne faccia richiesta, il compenso è il seguente:
   a) se la prestazione viene effettuata entro le due miglia fuori del limite suddetto:

scaglioni in T.S.L. delle navi pilotate		**Tariffa euro**
da 0	a 2.000	52,63
da 2.001	a 15.000	84,38
da 15.001	in avanti	111,78

   b) per ogni due miglia o frazione di due miglia successive:

scaglioni in T.S.L. delle navi pilotate		**Tariffa euro**
da 0	a 2.000	24,53
da 2.001	a 15.000	41,83
da 15.001	in avanti	56,25

2) quando il Pilota sia chiamato solamente per trasmettere comunicazioni a terra da parte di una nave o abbia, previa autorizzazione del Comandante del Porto, trasmesso comunicazioni da terra ad una nave, il compenso è il seguente:

scaglioni in T.S.L. delle navi pilotate		**Tariffa euro**
da 0	a 2.000	131,27
da 2.001	in avanti	144,24

3) quando il Pilota deve rimanere a bordo della nave pilotata per circostanze a lui non imputabili, per un periodo di tempo superiore alle 5 (cinque) ore e 30 (trenta) minuti, è dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base, per ogni ora o frazione di ora, oltre il precedente tempo di servizio.

Qualora la permanenza a bordo si protragga oltre le 6 (sei) ore, al Pilota spetta, inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservato agli Ufficiali.

4) quando al Pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quella compresa nella circoscrizione territoriale della Corporazione, per ogni ora o frazione di ora, per il tempo occorrente a giungere al porto di destinazione o fino a quando sale a bordo il Pilota di detto porto, il compenso è il seguente:

scaglioni in T.S.L. delle navi pilotate		**Tariffa euro**
da 0	a 2.000	52,63
da 2.001	in avanti	63,45

Al Pilota è, altresì, dovuto il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede.

5) qualora dopo che il Pilota è salito a bordo venga sospesa la partenza o il movimento della nave, la misura del compenso spettante è uguale ai seguenti importi:
   - 50% della tariffa base per navi ormeggiate dall'imboccatura sino al bacino di San Vitale compreso;
   - 75% della tariffa base per navi ormeggiate dal bacino di San Vitale escluso alla darsena di città;
   - 100% della tariffa base ai terminali in rada.

   La partenza o il movimento della nave si considerano sospesi quando il Pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di mezz'ora, senza che sia iniziata la manovra.
   Qualora il Pilota sia rimasto a bordo oltre detta mezz'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ulteriore mezz'ora di attesa a bordo, prima dell'inizio della manovra.

6) qualora venga sospesa l'entrata di una nave, dopo che il Pilota sia salito a bordo, la misura del compenso spettante è pari all'importo della tariffa di base. L'entrata della nave si considera sospesa quando il Pilota abbia atteso a bordo, fino ad un massimo di un'ora senza che sia iniziata la manovra.
   Quando il Pilota sia rimasto a bordo oltre un'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 50% della tariffa base – per ogni ulteriore ora di attesa a bordo – prima dell'inizio della manovra.

Articolo 5

Per l'assistenza alle prove in mare o alle compensazioni di radiogoniometri ecc. esplicitamente richieste dal comandante della nave, è dovuto al Pilota, oltre alla tariffa base di Pilotaggio, un compenso di:

scaglioni in T.S.L. delle navi pilotate		**Tariffa euro**
da 0	a 2.000	131,10
da 2.001	in avanti	144,06

Articolo 6

I compensi di cui agli artt. 4 e 5 hanno carattere forfettario e non sono, pertanto, soggetti ad alcuna delle maggiorazioni previste dall'art. 3.

Articolo 7

Alle navi traghetto appartenenti a, o noleggiate da, un soggetto che ne assume l'esercizio individualmente o in forma associata in servizio di linea con itinerario orario prestabilito e frequenza regolare, effettuano almeno n° 3 (tre) approdi settimanali, verrà applicata una tariffa pari al 35% della tariffa di cui al precedente art. 1.

Per "collegamenti di linea" si intendono i collegamenti ricorrenti tra porti prefissati, a cadenze programmate e rese pubbliche.

Alle navi appartenenti a, o noleggiate da, un soggetto che ne assume l'esercizio individualmente o in forma associata, che nel trimestre calendariale effettuano più approdi, si applicano le tariffe di seguito specificate:

- dal 1° al 3° approdo: 100% tariffa base di cui all'art. 1 punto 1;
- dal 4° al 10° approdo: 80% tariffa base di cui all'art. 1 punto 1;
- dal 11° al 20° approdo: 65% tariffa base di cui all'art. 1 punto 1;
- dal 21° approdo in poi: 50% tariffa base di cui all'art. 1 punto 1.

Le eventuali maggiorazioni, espresse in percentuale, dovranno essere calcolate sulla tariffa base ridotta.

Il soggetto di cui al primo capoverso avente titolo all'applicazione delle condizioni di cui al presente articolo, in occasione della richiesta del servizio di Pilotaggio per l'approdo della prima nave e di ogni successiva nave avente diritto alle stesse condizioni e, comunque, entro e non oltre il termine di permanenza di ogni singola nave in porto, deve richiedere per iscritto alla Corporazione Piloti l'applicazione delle suddette condizioni, direttamente o tramite il proprio agente raccomandatario, che agirà in loro nome e per conto.

Detta richiesta dovrà, in ogni caso, essere formulata indicando singolarmente le navi interessate all'applicazione delle condizioni di cui sopra, specificando anche quali di esse risultino integrate (tipologia di traffico, frequenza, ecc.).

Analogamente, dovrà essere data idonea dimostrazione dei motivi in base ai quali le navi interessate hanno diritto a tali condizioni, nonché idonea dimostrazione del titolo e/o legame di appartenenza, noleggio o esercizio tra il soggetto richiedente e la nave.

Il mancato rispetto delle condizioni dettate dal presente articolo per lì applicazione delle tariffe relative a tali navi, comporterà l'applicazione della tariffa di cui al precedente articolo 1.

Qualora le richieste non pervengano nei termini e con le modalità di cui sopra, la Corporazione piloti non sarà tenuta all'applicazione dei livelli tariffari di cui al presente articolo.

Per "approdo" si intende un insieme compiuto di prestazioni comprendenti un arrivo ed una partenza, con il rilascio di spedizioni.

Pertanto gli eventuali movimenti effettuati tra l'arrivo e la partenza sono da considerarsi facenti parte dello stesso approdo.

Nel computo degli approdi non vengono considerate le prestazioni rese tramite stazione VHF.

Il trimestre calendariale si determina con inizio dal mese di gennaio.

Articolo 8

Il pagamento delle fatture relative alle prestazioni di pilotaggio deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e in particolare del Decreto Legislativo n° 231 del 2002 come modificato dal decreto n° 192 del 2012 e, tenendo conto del fatto che la Corporazione dei piloti è incaricata di pubblico servizio svolto in regime di monopolio legale, nel rispetto da parte di quest'ultima della parità di trattamento nei confronti degli utenti del servizio.

I termini superiori a 30 (trenta) giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Le altre tariffe agevolative rispetto alla tariffa base vengono applicate esclusivamente nel caso in cui l'utente del servizio risulti in regola con i pagamenti relativi alle prestazioni secondo quanto indicato nel comma precedente.

Ferme restando le conseguenze previste da tale normativa, nel caso di mancato rispetto del termine previsto per l'adempimento, i soggetti che ai sensi dell'articolo 7 possono usufruire della tariffa ridotta in ragione della frequenza degli approdi e non provvedono entro sessanta giorni dalla ricezione della fattura, perdono il beneficio della riduzione a partire dal trimestre successivo a quello in cui scade il termine di sessanta giorni e lo riacquistano dal trimestre successivo a quello in cui avviene il pagamento.

Articolo 9

Il presente Decreto entra in vigore a partire dalle ore 00.01 del 01 marzo 2022. In pari data è abrogato il Decreto n° 04/2019 del 09.04.2019.

p. IL DIRETTORE MARITTIMO
C.V. (CP) Francesco CIMMINO t.a.
IL COMANDANTE IN II°
C.V. (CP) Giovanni GRECO

Firmato Digitalmente da/Signed by:
GIOVANNI GRECO

In Data/On Date:
mercoledì 2 marzo 2022 14:00:25